

# BlogDUE

## Le conclusioni dell'Avvocato generale in *Mirin*: un nuovo tassello nel puzzle del riconoscimento degli *status* personali

Irene Marchioro (Assegnista di ricerca in diritto dell'Unione europea, Università di Padova) – 31 luglio 2024

SOMMARIO: 1. Introduzione al caso e stato dell'arte in materia di riconoscimento del mutamento di genere. – 2. I precedenti della Corte di giustizia e la giurisprudenza della Corte EDU. – 3. Rilievi critici: (i) La scissione tra il riconoscimento del nome e il riconoscimento del genere. – 4. (ii) Le ripercussioni sugli atti di stato civile relativi ai familiari. – 5. (iii) L'identità nazionale degli Stati membri alla prova dei mutamenti di genere.

1. Nel mese di maggio 2024 sono state presentate le conclusioni dell'Avvocato generale de la Tour nel caso C-4/23 (*Mirin*), in materia di riconoscimento, nello Stato di origine, del cambiamento di prenome e di genere avvenuto nello Stato membro di residenza di cui il cittadino dell'Unione possiede altresì la cittadinanza (per i primissimi commenti si rimanda a [J. VON HEIN, Advocate General in Case Mirin \(C-4/23\): Refusal of Recognition of a New Gender Identity Legally Obtained in another Member State Violates the Freedom of Movement and Residence of EU Citizens, in ConflictOfLaws.net, 8 May 2024](#); [H. LUKU, AG De La Tour's Opinion in Mirin on the Recognition of Change of Gender, in EAPILblog, 27 May 2024](#)). Nello specifico, un cittadino rumeno naturalizzato britannico, registrato alla nascita come avente sesso femminile, chiedeva alle autorità rumene di rilasciare un nuovo certificato di nascita che rispecchiasse la sua identità di genere maschile, acquisita nel Regno Unito tramite due procedure di tipo amministrativo, ossia il *deed poll* (con cui avviene il cambio di nome) e il rilascio di un GRC (certificato di riconoscimento del genere) da parte di un apposito comitato. Il servizio di stato civile competente rifiutava tale servizio in quanto, secondo la legislazione rumena, le annotazioni dei cambiamenti di stato civile derivanti da mutamento di genere sono registrabili unicamente sulla base di una decisione giudiziaria passata in giudicato che, nel caso di specie, non era presente. Pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto avviare fin dall'inizio un distinto procedimento giudiziario in Romania, volto a far accertare il cambiamento di genere; procedimento che, tuttavia, la Corte EDU

ha ritenuto privo di chiarezza e prevedibilità ([sentenza della Corte EDU del 19 gennaio 2021, ric. nn. 2145/16 e 20607/16, X e Y c. Romania](#)).

Il giudice di primo grado investito del ricorso avverso il rifiuto opposto dal servizio di stato civile sollevava due questioni pregiudiziali di fronte alla Corte di giustizia. Con la prima, chiedeva se, in una situazione come quella descritta, il rifiuto di annotare il cambiamento di genere osti all'esercizio dei diritti di cittadinanza europea e, in particolare, del diritto di circolare e soggiornare liberamente in Unione. Con la seconda, poneva la questione dell'impatto della Brexit sul caso in esame. Quanto a quest'ultima questione, ci si può limitare a riportare sinteticamente l'argomento – condivisibile – dell'Avv. gen. secondo il quale il GRC rilasciato dalle autorità britanniche va considerato *ratione temporis* come un documento ufficiale di uno Stato membro, in quanto emanato nel periodo di transizione durante il quale il diritto dell'Unione era applicabile nel territorio del Regno Unito, a nulla rilevando il fatto che, in seguito, il recesso ha avuto definitivamente luogo.

Prima di affrontare il merito della soluzione proposta dall'Avvocato generale e i relativi profili critici, è opportuno tratteggiare i contorni del panorama normativo in materia di riconoscimento dei cambiamenti di genere. A tal proposito, giova ricordare in primo luogo che le questioni relative allo stato delle persone sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione dei regolamenti europei in materia di cooperazione civile. L'unica eccezione è rappresentata dal [regolamento 2016/1191 sulla semplificazione dei requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea](#), in particolare quelli relativi alla vita e allo stato civile di una persona, senza, tuttavia, che esso si applichi “al riconoscimento in uno Stato membro degli effetti giuridici relativi al contenuto dei documenti pubblici rilasciati dalle autorità di un altro Stato membro” (cfr. art. 2(4) del regolamento).

Dal punto di vista delle legislazioni nazionali, pressoché tutti gli Stati membri ammettono, perlomeno in linea teorica, il riconoscimento di un mutamento di genere avvenuto all'interno del loro territorio, seppur a condizioni tra loro molto differenti (v. [relazione della direzione generale “Giustizia e consumatori” della Commissione europea, Legal Gender Recognition in the EU](#)). In alcuni Stati membri, infatti, le procedure di accesso al riconoscimento del mutamento di genere non sono definite, il che pregiudica la certezza delle relative situazioni giuridiche, al punto da non potersi escludere che esse siano riconosciute solo sulla carta; altri subordinano l'accoglimento della richiesta ad una qualche tipologia di intervento e/o accertamento medico; altri ancora non prevedono alcuna forma di esame medico, ma richiedono pur sempre che l'accertamento del mutamento di genere avvenga per mezzo di una procedura giudiziale; altri, infine, ritengono sufficiente che un individuo dichiari formalmente come intende autodeterminarsi, senza il tramite di una procedura giudiziale.

In soli due Stati membri il riconoscimento legale del mutamento di genere è espressamente escluso, ossia l'Ungheria e la Bulgaria. In Ungheria, nel 2020 è stato adottato un atto che ha vietato il riconoscimento legale dei cittadini transessuali e intersessuali (v. [M. HOLROYD, Hungary Passes Bill Ending](#)

[Legal Gender Recognition for Trans Citizens, in euronews, 20 May 2020](#)). In Bulgaria, la Corte di Cassazione e la Corte costituzionale sono intervenute per colmare il vuoto lasciato dal legislatore in materia, ed entrambe hanno ritenuto che la Costituzione e la legislazione bulgare siano strutturate sul presupposto dell'esistenza (solo) binaria dell'essere umano, il cui sesso viene determinato alla nascita e perduto con la morte; diversamente, il riconoscimento del mutamento di genere potrebbe portare alla registrazione di matrimoni o rapporti di genitorialità omosessuali (v. [T. PETROVA, Barring Legal Gender Reassignment in Bulgaria, in verfassungsblog.de, 2 May 2023](#)).

Quanto, infine, al riconoscimento degli effetti, all'interno di uno Stato membro, di un mutamento di genere avvenuto in un diverso Stato membro, la maggior parte dei Paesi dell'Unione non prevede norme *ad hoc*, così che dovrebbero ritenersi applicabili le regole che disciplinano, in generale, il riconoscimento degli *status* acquisiti all'estero (cfr. S. GÖSSL, *From Question of Fact to Question of Law to Question of Private International Law: the Question whether a Person is Male, Female or...?*, in *Journal of Private International Law*, 2016, p. 266 ss.). Fanno eccezione il Portogallo, la Svezia e l'Irlanda, che regolano specificamente il riconoscimento degli effetti di un cambio di genere ottenuto all'estero richiedendo il rispetto di alcune condizioni, come la legalità della procedura in base alle regole dell'ordinamento in cui è avvenuto il mutamento o la sussistenza di un collegamento tra il soggetto e quell'ordinamento (cittadinanza o residenza).

2. Nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia non ha mai affrontato, prima di questa occasione, il tema del riconoscimento del mutamento di genere avvenuto in un diverso Stato membro. Vi sono tuttavia delle decisioni che affrontano temi rilevanti in relazione a singoli aspetti di questa vicenda. Esse possono essere raggruppate in tre categorie.

La prima raccoglie le decisioni della Corte relative a violazioni del principio di non discriminazione nei confronti di persone transessuali in una molteplicità di aspetti della vita, che vanno dal licenziamento discriminatorio ([sentenza del 30 aprile 1996, causa C-13/94, P/S e Cornwall County Council](#)), alla discriminazione nell'accesso alla pensione di reversibilità ([sentenza del 7 gennaio 2004, causa C-117/01, K.B.](#)) e alla pensione di anzianità ([sentenza del 27 aprile 2006, causa C-423/04, Richards](#)), anche quando tale accesso è impedito dall'impossibilità di riconoscere il cambiamento di genere a causa di una precondizione illegittima, come l'obbligo di annullare il proprio matrimonio ([sentenza del 26 giugno 2018, causa C-451/16, MB](#); tutte queste decisioni sono commentate in S. OSELLA, *The Court of Justice and Gender Recognition: A Possibility for an Expansive Interpretation?*, in *Women's Studies International Forum*, 2021, p. 3 ss.).

La seconda riguarda le sentenze della Corte in materia di stato civile, ossia quella serie di decisioni relative all'obbligo, per uno Stato membro, di aggiornare l'atto di nascita di un cittadino dell'Unione in modo tale da riconoscere il nome o il cognome acquisito altrove, nell'esercizio del suo diritto di circolare liberamente. Il rifiuto da parte delle autorità nazionali di

procedere in tal senso, infatti, potrebbe ostacolare la libera circolazione di quell'individuo. Sono tuttavia fatte salve quelle procedure interne di cambiamento del nome che rispettino i principi di equivalenza e di effettività (v. [sentenza dell'8 giugno 2017, causa C-541/15, Freitag](#), punti 41 e 42).

La terza è rappresentata dai *leading cases Coman* (sentenza del 5 giugno 2018, causa C-673/16) e *Pancharevo* (sentenza del 14 dicembre 2021, causa C-490/20) in materia di riconoscimento di *status* familiari acquisiti all'estero. Come avverte l'Avv. gen., da queste sentenze non si può "trarre alcun argomento relativo agli obblighi in materia di tenuta dello stato civile", in quanto esse riguardano unicamente "le conseguenze amministrative che atti dello stato civile formati in uno Stato membro devono produrre in un altro Stato membro" (par. 38 delle conclusioni). Esse rilevano, piuttosto, per la parte in cui affrontano le possibili giustificazioni ad un ostacolo alla circolazione derivante dal mancato riconoscimento dello *status* acquisito all'estero, benché (come si vedrà) l'Avv. gen. nelle sue conclusioni tralasci completamente di affrontare questo aspetto.

Va infine ricordato che *Mirin* è solo uno di diversi casi pendenti in materia di riconoscimento del cambio di genere, da un lato, e di aggiornamento degli atti di stato civile, dall'altro. Sotto il primo profilo si segnala, in primo luogo, il caso [C-247/23](#), in cui un rifugiato iraniano residente in Ungheria chiede che l'indicazione del proprio sesso di nascita femminile venga rettificato nel registro ungherese in materia di asilo, invocando a tal fine – in assenza di una normativa nazionale in materia – il rispetto dell'art. 16 GDPR sul diritto alla rettifica dei dati personali inesatti. Nel caso [C-43/24](#), invece, il ricorrente bulgaro censura l'impossibilità di ottenere, in Bulgaria, il riconoscimento legale del proprio mutamento di genere facendo riferimento alle norme europee in materia di uguaglianza tra i cittadini dell'Unione, libera circolazione, divieto di discriminazione e tutela giurisdizionale effettiva. In materia di aggiornamento degli atti di stato civile, si segnala il caso [C-713/23](#), in cui il ricorrente mira a superare i limiti posti dalla giurisprudenza *Coman*, in quanto pone la Corte di giustizia di fronte alla questione della compatibilità con il diritto dell'Unione (e in particolare con gli artt. 20 e 21 TFUE, 7 e 21 CDFUE, 2 (2) direttiva 2004/38/CE) della normativa polacca che impedisce di trascrivere nel registro dello stato civile l'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso legalmente contratto in un altro Stato membro, così impedendo che i ricorrenti possano soggiornare in Polonia con lo stesso stato civile e lo stesso cognome acquisito all'estero.

Il tema del rapporto tra discipline nazionali restrittive in materia di mutamento di sesso e possibili violazioni dei diritti fondamentali dell'individuo è stato affrontato approfonditamente e in numerose occasioni dalla Corte EDU. Senza poter, in questa sede, ripercorrere in modo approfondito la relativa giurisprudenza, ci si limiterà a ricordare che la Corte di Strasburgo ha avuto modo di affermare che il diritto all'autodeterminazione, allo sviluppo personale e all'integrità fisica e morale delle persone transessuali ricade nell'ambito di tutela dell'art. 8 CEDU (v. [sentenza del 12 settembre 2003, ric. n. 35968/97, Van Kück c. Germania](#); [sentenza dell'8 gennaio 2009,](#)

ric. n. 29002/06, Schlumpf c. Svizzera; sentenza del 10 marzo 2015, ric. n. 14793/08, YY c. Turchia), così che il mancato riconoscimento di un mutamento di genere ne implica la relativa violazione (v. in particolare sentenza dell'11 giugno 2002, ric. n. 28957/95, Christine Goodwin/Regno Unito). La Corte ha altresì censurato normative nazionali che impediscono o ritardano la modifica del nome a seguito del cambiamento di genere (sentenza dell'11 ottobre 2018, ric. n. 55216/08, S.V./Italia) e che subordinano il riconoscimento del cambiamento al fatto di essersi sottoposti ad un'operazione chirurgica (sentenza del 6 aprile 2017, ric. nn. 79885/12, 52471/13 e 52596/13, A.P., Garçon e Nicot c. Francia). La Corte si è occupata di quest'ultimo tema anche in un caso contro la Romania e in tale contesto ha altresì accertato che la procedura di assegnazione di un nuovo genere prevista dalla autorità rumene manchi di chiarezza e di prevedibilità (v. sentenza *X e Y c. Romania*, sopra citata).

Fatte queste opportune premesse, è possibile entrare nel merito degli argomenti presentati nelle conclusioni, i quali si prestano a tre diverse critiche.

3. Nelle sue conclusioni, l'Avv. gen. scinde la questione del riconoscimento del nuovo prenome da quella del riconoscimento del nuovo genere, ritenendo le due fattispecie non necessariamente legate tra loro (v. par. 61 delle conclusioni). A tal proposito, egli ricorda che il rifiuto di riconoscere il prenome acquisito in un altro Stato membro costituisce una restrizione alla libertà di circolazione di cui all'art. 21 TFUE (par. 58). Ne discende, poiché "il giudice del rinvio non potrebbe invocare giustificazioni relative all'ordine pubblico o alla parità di trattamento per rifiutare il cambio di prenome" (par. 60), che tale articolo osta a che uno Stato membro rifiuti di iscrivere in un registro dello stato civile il prenome acquisito in un altro Stato membro a seguito di un cambio di sesso (par. 64).

Questa scelta interpretativa non pare convincente. L'idea stessa per cui non vi sarebbe "alcuna difficoltà" (par. 61) a dissociare il riconoscimento del nome da quello del genere appare, infatti, troppo semplicistica, e lo stesso vale per l'affermazione secondo cui non sarebbe invocabile alcuna giustificazione relativa all'ordine pubblico per rifiutare il cambio di prenome. In realtà, i due temi sono tra loro strettamente legati, in quanto, a parere di chi scrive, l'Avv. gen. non tiene in debita considerazione il fatto che le norme degli Stati membri in materia di ordinamento di stato civile potrebbero non ammettere l'indicazione di un prenome femminile legato a un genere maschile, e viceversa.

Ciò avviene per esempio in Italia, dove l'art. 35, co. 1, del D.P.R. 396/2000 prevede espressamente che "il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso". In Polonia, come nota lo stesso Avv. gen. (par. 58 delle conclusioni), il nome di una persona di sesso femminile termina in "a" anziché in "i". In Romania non esiste una norma specifica sulla dissociazione tra nome e genere, ma l'art. 84, co. 2, del codice civile vieta di registrare nomi che siano indecenti, ridicoli o comunque di tale tenore, e la cui natura contrasti con l'ordine pubblico e il buon costume o l'interesse del bambino: non è difficile

immaginare, quindi, che l'ufficiale di stato civile possa negare di registrare un maschio con un nome femminile, o viceversa. In effetti, uno Stato membro ben potrebbe opporsi alla registrazione di un cambio di prenome incoerente con il sesso indicato nei registri di stato civile invocando motivi di buon costume, di ordine pubblico o anche di identità nazionale, se si pensa, per esempio, alle sentenze che hanno ritenuto che la struttura costituzionale della Bulgaria presupponga la natura solo binaria dell'uomo.

Nell'escludere che siano invocabili giustificazioni per il rifiuto del cambio di prenome, l'Avv. gen. cita la sentenza *Bogendorff* ([sentenza della Corte di giustizia del 2 giugno 2016, causa C-438/14](#)), relativa alla modifica del cognome e del prenome del ricorrente, in cui la Corte aveva stabilito che una ragione oggettiva che avrebbe potuto in astratto giustificare il rifiuto di riconoscere il cambiamento del cognome non poteva invece applicarsi al rifiuto di riconoscere il cambiamento del prenome (punto 83 della decisione). Con questa affermazione, tuttavia, la Corte non ha certo inteso fissare un obbligo assoluto di riconoscere i cambi di prenome *in ogni caso*; ha semplicemente osservato – come era ovvio in quella fattispecie specifica – che l'argomento del governo tedesco, che si opponeva al riconoscimento del nome del ricorrente in quanto composto da titoli nobiliari e quindi contrastante con il principio di uguaglianza tra i cittadini tedeschi, poteva tutt'al più applicarsi al cognome, ma non al prenome, che era privo di riferimenti nobiliari.

La Corte, quindi, non si è mai pronunciata su giustificazioni che si frappongano specificamente al riconoscimento di un cambio di prenome, cosicché non si può dare per scontata la sua posizione di fronte a un ordinamento che rifiuti di abbinare un nome femminile al genere maschile, o viceversa. Non pare convincente, pertanto, la tesi secondo cui il riconoscimento del nome e del genere si pongono come problemi distinti, che possono essere esaminati separatamente con esiti divergenti.

4. Nella seconda parte del ragionamento, l'Avv. gen. si chiede se la giurisprudenza in materia di nome si possa applicare anche all'indicazione del sesso nell'atto di nascita. In caso di risposta affermativa, infatti, si potrebbe senz'altro concludere che il rifiuto delle autorità rumene costituisce, anche in questo caso, un'ingiustificata restrizione alle libertà conferite dall'art. 21 TFUE (par. 81). Quest'applicazione analogica, tuttavia, si scontra con il fatto che la modifica del genere di un individuo incide non solo sul suo *status* personale, ma anche su quello familiare (parr. 85 e 86), con reazioni a catena su altri documenti dello stato civile, rispetto ai quali gli Stati non sono gravati da alcun obbligo discendente dal diritto dell'Unione (come ribadito dalla Corte in *Coman e Pancharevo*). Da qui, la soluzione di compromesso proposta da de la Tour: limitare l'obbligo di riconoscimento del nuovo genere ai soli atti di stato civile che servono all'identificazione e alla circolazione della persona, come atto di nascita, carta di identità, titolo di soggiorno e passaporto, senza imporre l'aggiornamento degli atti di stato civile relativi ai familiari dell'interessato (parr. 93-95).



È lo stesso Avv. gen. ad avvertire che questa soluzione “non è certamente soddisfacente dal punto di vista del diritto al rispetto della vita familiare e dell’interesse superiore del minore, in quanto la persona transgender deve poter dimostrare i suoi legami familiari stabiliti mediante atti di stato civile” (par. 96). In effetti, il rilascio della sola carta di identità o altro documento di identificazione che corrisponda al sesso acquisito all’estero non rappresenta necessariamente un vantaggio per il richiedente, anzi, in alcuni casi potrebbe risultare addirittura controproducente. Durante un soggiorno in uno Stato estero, per esempio, la non corrispondenza tra il soggetto che compare nei documenti identificativi e colui che compare negli atti relativi ai suoi familiari potrebbe avere conseguenze molto negative rispetto all’accesso al welfare dello Stato ospitante o al riconoscimento dei diritti di soggiorno dei familiari non cittadini europei.

Premesso tutto questo, sorge però il dubbio che l’Avv. gen. si sia messo in una posizione scomoda con le sue stesse mani. La domanda del ricorrente in *Mirin* riguardava, in effetti, unicamente l’aggiornamento del suo atto di nascita, non di altri eventuali atti relativi ai suoi familiari. La soluzione di de la Tour, invece, contestualmente: (i) presuppone che una risposta esaustiva al quesito posto alla Corte debba prendere in considerazione anche gli atti di stato civile relativi ai familiari; (ii) ne deduce, pertanto, di doversi “intromettere” nel tema delle ripercussioni di un cambio di sesso sui rapporti familiari dell’individuo, tema rispetto al quale non vi è alcun consenso a livello di Unione e che non veniva posto dal ricorrente nel caso presentato alla Corte; (iii) conclude, infine, che l’obbligo di annotare la modifica degli elementi identificativi del soggetto debba limitarsi al suo atto di nascita.

Insomma, le conclusioni dell’Avvocato generale dicono troppo, perché affrontano un tema che poteva essere omissis, nella misura in cui è sufficiente che la Corte dichiari che la mancata annotazione del nuovo nome e genere nell’atto di nascita dell’interessato costituisce una restrizione vietata alle libertà di circolazione previste nel trattato. Tale affermazione avrebbe come normale e naturale conseguenza che, una volta adempiuto l’obbligo di aggiornare l’atto di nascita e i documenti identificativi di quell’individuo, lo Stato richiesto del riconoscimento determinerà le ripercussioni del cambio di genere sugli altri atti di stato civile secondo le proprie norme.

Allo stesso tempo, quelle conclusioni dicono troppo poco. Ove si scelga, come fa l’Avv. gen., di affrontare il tema degli effetti che il riconoscimento del cambio di genere può produrre in relazione agli atti dei familiari, infatti, sembrerebbe opportuno soffermarsi su una serie di questioni ulteriori rispetto a quelle prese in considerazione nelle conclusioni.

Data l’ovvia premessa che l’Unione non ha la competenza per disciplinare i rapporti familiari sostanziali né la tenuta dei relativi registri, l’Avvocato generale avrebbe potuto rilevare, per esempio, che la Romania subordina il riconoscimento di un cambio di genere allo scioglimento di un eventuale matrimonio preesistente. Pertanto, all’obbligo – discendente dal diritto dell’Unione – di aggiornare l’atto di nascita rumeno, non si affianca alcun obbligo di fare salvo l’eventuale matrimonio contratto in Romania. Questo

avrebbe permesso altresì di precisare che il matrimonio contratto in un diverso Stato membro in cui esso conserva validità anche a seguito del mutamento di sesso rimane riconoscibile in Romania secondo la formula *Coman*.

Un discorso analogo può essere fatto rispetto agli atti di filiazione. La Romania non riconosce la genitorialità omosessuale e, pertanto, è indubbio che gli atti di filiazione non possono venire modificati per rispecchiare la nuova identità di genere acquisita altrove (così come quella acquisita in Romania). Questo corrisponde a quanto avviene nella grande maggioranza dei Paesi europei, in cui il cambio di genere non incide sui ruoli rispettivi (madre – padre) indicati negli atti di nascita dei figli, che continueranno a rispecchiare il sesso biologico dei genitori e non il genere che è stato scelto successivamente (v. il documento pubblicato dall'associazione TGEU, [Trans Rights Map 2024](#)). Come ha accertato la Corte EDU, peraltro, la scelta di non aggiornare gli atti di nascita dei figli ai fini di rispecchiare l'identità di genere acquisita dai genitori non viola i diritti contenuti nella Convenzione. L'assenza di consenso tra gli Stati in questa materia, infatti, riflette il fatto che l'interazione tra i cambiamenti di genere e la qualità di genitore suscita degli interrogativi delicati di ordine etico, e per tale motivo gli Stati devono, in linea di principio, vedersi accordato un ampio margine di apprezzamento (v. sentenze della Corte EDU del 4 aprile 2023, [ric. nn. 53568/18 e 54741/18, O.H. e G.H. c. Germania](#), in particolare punto 114, e [ric. n. 7246/20, A.H. e a. c. Germania](#)).

Un discorso di questo genere avrebbe permesso di evidenziare a contrariis che cinque Stati dell'Unione riconoscono la genitorialità transessuale (il Belgio, la Finlandia, Malta, la Slovenia e la Svezia); un mutamento di genere in uno di quegli Stati, quindi, determinerebbe anche una modifica degli atti di filiazione ivi formati, con conseguente obbligo di riconoscimento “alla *Pancharevo*” anche in un Paese come la Romania.

Quindi, in sostanza, se è ovvio che il riconoscimento del nuovo genere non può comportare surrettiziamente l'introduzione del matrimonio omosessuale o di nuove forme di filiazione negli Stati dell'Unione, è riduttivo concludere che tale riconoscimento non possa in alcun caso avere effetti sugli atti di stato civile che concernono i familiari.

5. Da ultimo, la posizione dell'Avv. gen. appare criticabile perché omette di affrontare due grandi temi: quello della necessità di tutelare i diritti fondamentali dell'individuo coinvolto, da un lato (come rilevato da [A. M. PLAN, Trans Rights and Gender Recognition before the CJEU, in verfassungsblog.de, 5 June 2024](#)); e quello della possibilità di opporre, alla richiesta di riconoscimento complessivamente intesa (relativa al nome e all'indicazione del sesso), giustificazioni legate al rispetto dell'ordine pubblico e dell'identità nazionale, dall'altro. In questa sede, ci si concentrerà solo sul secondo profilo, ricordando però che il tema dei diritti fondamentali nel contesto dei mutamenti di genere verrà presto affrontato dalla Corte di giustizia, quando dovrà pronunciarsi nel caso pendente C-43/24, cui si è accennato sopra.



La questione delle possibili giustificazioni ad un ostacolo alla libertà di circolazione viene trattata nelle conclusioni solo con riferimento al profilo dell'eventuale abuso dei diritti di circolazione al fine di eludere il diritto nazionale in materia di stato delle persone. Peraltro, l'Avv. gen. lo fa in modo piuttosto sbrigativo e vago, affermando genericamente che la richiesta di riconoscimento sarebbe legittima ogniqualvolta si possano far valere "circostanze relative alla residenza o alla cittadinanza" (par. 78; ritiene questa affermazione superficiale e astratta anche H. LUKU, *op. cit.*).

Ebbene, trattare il tema della modifica degli atti di stato civile per effetto dell'applicazione dei diritti di circolazione derivanti dalla cittadinanza dell'Unione senza affrontare le conseguenze di un siffatto obbligo sul rispetto dell'ordine pubblico e dell'identità nazionale degli Stati membri coinvolti (sul tema dell'identità degli Stati si rimanda a G. DI FEDERICO, *L'identità nazionale degli Stati membri nel diritto dell'Unione Europea*, Napoli, 2017, nonché a F. CASOLARI, *Il processo di europeizzazione delle identità nazionali degli Stati membri: riflessioni sulle traiettorie del costituzionalismo europeo*, in *Quaderni AISDUE*, fasc. spec. n. 1, 2024) offre una soluzione che omette di affrontare il vero nodo critico dell'intera vicenda degli *status* personali acquisiti all'estero.

Mi sembra che, in generale, il rifiuto del riconoscimento di un cambio di genere possa essere motivato secondo due diversi livelli di giustificazione. Il primo livello è quello del rifiuto di riconoscimento da parte di uno Stato membro il quale non ammette in assoluto tali mutamenti di *status*, come avviene, oggi, in Ungheria e Bulgaria. Il secondo è quello di un rifiuto motivato non dall'impossibilità di riconoscere il nuovo *status* di per sé, bensì dalla non corrispondenza tra le procedure previste per il cambio di sesso all'interno dell'ordinamento del foro e nello Stato estero in cui è stato acquisito il nuovo genere. Questi due possibili motivi di rifiuto del riconoscimento devono essere affrontati separatamente poiché per ciascuno di essi si pone con sfumature differenti il problema dell'impatto del diritto dell'Unione sull'ordinamento statale di volta in volta considerato.

Ebbene, in un'ipotesi come quella presente nel caso *Mirin*, in cui il riconoscimento del nuovo nome e genere è negato a causa della discrasia tra le procedure previste nei due Stati, mi sembra difficile immaginare che lo Stato membro cui è richiesto il riconoscimento possa opporre ragioni di ordine pubblico o identità nazionale a giustificazione dell'ostacolo alla circolazione in tal modo causato. Tale Stato potrebbe, eventualmente, avanzare la pretesa che vengano rispettate le procedure previste dall'ordinamento interno in materia di cambio di genere, ma solo nella misura in cui queste rispettino i principi di equivalenza e di effettività, come sancito in *Freitag* a proposito della modifica del nome. Il che significa, per restare nel caso rumeno, che l'inesistenza di una procedura certa e celere di mutamento di genere dovrebbe bastare, in linea di principio, a fondare il diritto del ricorrente ad un riconoscimento automatico dello stato personale acquisito all'estero, con conseguente adeguamento del suo atto di nascita e dei suoi documenti personali. Quanto agli atti relativi ai familiari, invece, vale quanto detto sopra

circa il normale riverberarsi degli effetti del cambio di sesso su quegli atti. La soluzione prospettata dall'Avv. gen. de la Tour pare quindi idonea a superare anche eventuali eccezioni relative al rispetto dell'identità nazionale e dell'ordine pubblico della Romania.

Ben più complessa, invece, sarebbe la questione del rifiuto opposto da un ordinamento che non ammetta in assoluto il riconoscimento dei mutamenti di genere, ritenendoli non compatibili con la propria struttura costituzionale. In questa ipotesi, l'annotazione del cambio di sesso nell'atto di nascita pone già di per sé sola (al netto, quindi, dei suoi eventuali effetti su altri atti collegati) lo Stato ricevente nella condizione di dover ammettere un istituto non previsto all'interno del proprio ordinamento. In questo panorama, il rischio di violare la struttura politica e costituzionale dello Stato porterebbe probabilmente a circoscrivere l'ambito di operatività dei diritti di circolazione europea ad un riconoscimento limitato al passaporto e alla carta di identità, senza toccare (nemmeno) l'atto di nascita. Le difficoltà pratiche di tale soluzione, che ricalca *Pancharevo*, sarebbero però ancora maggiori che in quella causa. In un'ipotesi del genere, infatti, si creerebbe una discrasia tra gli elementi identificativi del soggetto riportati nel suo atto di nascita e quelli risultanti dai suoi documenti di viaggio. Non combacerebbero, infatti, né il nome né il sesso. Ragioni di ordine pubblico, pertanto, potrebbero venire utilizzate per tentare di giustificare il rifiuto di un riconoscimento anche solo limitato ai documenti identificativi.

Tutte queste considerazioni portano a una situazione che può apparire paradossale: il diritto dell'Unione risulta essere efficace negli ordinamenti che sono già aperti al riconoscimento di un cambio di genere, pur subordinandolo magari a delle condizioni illegittimamente onerose, e, viceversa, disarmato di fronte a ordinamenti che lo vietano in assoluto. Ma questo, in fin dei conti, risponde alla logica dei limiti delle competenze dell'Unione, e ci ricorda che le battaglie per il rispetto dei valori della dignità umana, dell'uguaglianza e dei diritti umani, si combattono – se si decide di combatterle – sul piano politico e diplomatico, e non giurisdizionale.

### **ABSTRACT (ITA)**

Le conclusioni dell'Avvocato generale de la Tour nel caso C-4/23 (*Mirin*) affrontano il delicato tema del riconoscimento, in uno Stato membro, degli effetti dell'acquisizione di un nuovo genere e di un nuovo nome in un diverso Stato membro. Alla luce dell'ostacolo ai diritti di circolazione che derivano dal rifiuto di tale riconoscimento, viene proposta una soluzione di compromesso, la quale, tuttavia, pare criticabile sotto diversi profili. In particolare, non convince l'idea che il riconoscimento del nuovo nome e il riconoscimento del nuovo genere possano essere trattati in modo tra loro indipendente, né convince l'approccio dell'Avvocato generale alla questione del riverberarsi degli effetti del riconoscimento sugli atti di stato civile relativi ai familiari. Infine, le conclusioni omettono di affrontare il tema – nevralgico – della possibile violazione dell'ordine pubblico e dell'identità nazionale dello Stato richiesto del riconoscimento.

### **ABSTRACT (ENG)**

The Opinion of Advocate General de la Tour in Case C-4/23 (*Mirin*) addresses the sensitive issue of the recognition, in a Member State, of the effects of acquiring a new gender and a new name in a different Member State. Considering the obstacle to the rights of movement resulting from the refusal of such recognition, a compromise solution is proposed, which, however, seems objectionable in several respects. In particular, the idea that the recognition of the new name and the recognition of the new gender can be treated independently of each other is not convincing. The Advocate General's approach to the question of the reverberation of the effects of recognition on civil status records relating to family members is not persuasive as well. Finally, the Opinion fails to address the - topical - issue of the possible violation of public order and national identity of the State requested for recognition.